



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento n. 5/2015 e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2017,

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE:

1. Con ricorso depositato in data 24.11.2016, i debitori esegutati hanno presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., allegando all'atto introduttivo una domanda di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c..

2. Questi i motivi cui i debitori esegutati affidano l'accoglimento dell'opposizione e, per quanto qui interessa, dell'istanza cautelare:

A) mancato rispetto del piano di ammortamento contrattualmente previsto e non applicato;

B) irregolarità del contratto di mutuo sotto i seguenti peculiari profili:

i) violazione della legge antiusura;

ii) indeterminatezza di uno o più parametri indicati nel contratto e/o nel piano di ammortamento;

C) mancata allegazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo), in violazione della delibera CICR del 4.3.2003, da cui conseguirebbe – secondo un filone giurisprudenziale richiamato tanto nel ricorso quanto all'udienza di comparizione delle parti – la nullità del contratto di mutuo;

D) superamento del tasso soglia previsto dalla Banca d'Italia, nei termini dettagliatamente esposti nel ricorso e nei relativi allegati.

Specificano i ricorrenti (individuando all'uopo un distinto "capo" della opposizione) che, laddove risultasse accertata la natura usuraria del mutuo, essendo dovuto solo il capitale, si dovrebbe concludere nel senso che "alla data di notifica dell'atto di precetto e del successivo pignoramento i sig.ri [REDACTED] erano in perfetta regola con il capitale da restituire (...) e pertanto la banca non avrebbe potuto azionare il titolo esecutivo tuttora in atto".

3. Si è difesa – con apposita memoria – la Banca creditrice, prendendo posizione specifica circa la "pretesa nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi (...)" e concludendo nel senso che, in ogni caso, la contestazione investe solo il *quantum debeatur* il che precluderebbe (secondo cospicua giurisprudenza richiamata in memoria) la concessione della misura cautelare (visto che l'esecuzione potrebbe e anzi dovrebbe proseguire per il recupero forzoso della sorta capitale).

4. All'udienza di comparizione le parti hanno ulteriormente specificato le rispettive posizioni e gli opponenti hanno depositato un verbale dattiloscritto e copia



di sentenze a sostegno dei propri asseriti difensivi, specie per ciò che concerne il motivo sub C).

Il Giudice dell'esecuzione si è riservato sull'istanza di sospensione.

5. A scioglimento della riserva, lo scrivente magistrato – con provvedimento del 20.1.2017 (che qui si abbia per integralmente richiamato) – rilevava che i motivi sub A), B) e D) non raggiungevano la soglia della “gravità” richiesta ai fini della concessione della misura cautelare.

6. Relativamente al motivo sub C), il G.E. – considerato lo stesso assorbente – ordinava all'Istituto di credito (opposto) la esibizione dell'ISC – dalla cui mancanza, appunto, parte opponente pretende di derivare la nullità del contratto e (per quanto qui specificamente interessa) la sussistenza di “gravi motivi” per sospendere l'esecuzione.

7. All'udienza del 21.2.2017 la Banca chiedeva ulteriore rinvio per procedere al deposito della documentazione essendo (nuovamente) incorsa in errore materiale circa la individuazione dei carteggi relativi al mutuo di cui si tratta (e non ad altro contratto recante numero di repertorio immediatamente successivo).

8. All'udienza del 7.3.2017 la Banca non è comparsa e, in ogni caso, la produzione documentale attesa non è avvenuta.

9. L'istanza di sospensione merita accoglimento.

10. Rileva premettere che le considerazioni svolte nel provvedimento adottato in data 10.1.2017 meritano – in parte - una precisazione.

Vero è che – infatti – il Tribunale si è costantemente orientato nel senso che “vista la complessità degli accertamenti a farsi – la valutazione della natura usuraria del mutuo (avuto anche riguardo alla tipologia di ammortamento prescelto) deve essere condotta in sede di merito, non essendo viceversa compatibile con il carattere sommario della cognizione della presente fase. In particolare, è solo all'esito del complesso accertamento di cui sopra che possono essere appurate le rispettive partite di dare e avere tra le parti, laddove – nella presente fase cautelare – la cognizione deve avere necessariamente carattere semplificato”; con la conseguenza che “la semplificazione imposta dal carattere sommario della presente fase (salvo casi di macroscopica evidenza in senso contrario, non ravvisabili nella specie), consiste nel concludere che – anche ipotizzando una eventuale nullità della clausola di interessi – è comunque dovuta la restituzione del capitale mutuato e, per tale via, è legittima l'azione esecutiva all'uopo intentata dal creditore”.

Tali considerazioni vanno in generale ribadite; nondimeno **le stesse non si attagliano perfettamente al caso di specie.**

Dalla CTP prodotta in atti risulta che l'importo effettivamente versato dai debitori è pari ad euro 71.982,92: consegue da ciò che, anche ipotizzando una nullità della clausola di interessi (e quindi la non debenza degli stessi) il capitale risulterebbe restituito fino alla rata n. 176 con scadenza il 5.11.2021 “e dalla successiva n. 177 con scadenza il 5.12.2021 fino alla fine del piano di ammortamento va pagata la sola quota capitale dello stesso piano (...)” [v. ricorso: conclusioni].

In altre parole, se continua ad essere vero – in generale – che la prospettata nullità della clausola di pattuzione di interessi usurari (anche quando corroborata da un adeguato supporto probatorio, compatibilmente con il carattere sommario della fase cautelare) non costituisce “grave motivo” per sospendere la esecuzione (posto che



il capitale resta dovuto), nello specifico caso che interessa tale principio non può essere applicato in quanto parte opponente ha adeguatamente documentato il versamento di un importo che – volendo considerare la non debenza degli interessi – è già sufficiente a coprire il dovuto a titolo di capitale.

D'altro canto la Banca non ha adeguatamente confutato gli asserti di controparte riguardo a quanto appena detto.

11. Con questa precisazione (che risulta utile anche ai fini appreso precisati) si passa ad esaminare il motivo "portante" dell'opposizione: come già segnalato nel provvedimento adottato in data 10.1.2017, lo stesso ha valenza assorbente perché il relativo accoglimento procurerebbe – secondo la prospettazione degli opposenti – la radicale nullità del titolo esecutivo e quindi la non debenza sia del capitale che degli interessi.

12. Come già chiarito, sulle conseguenze della mancata produzione dell'ISC si sono profilati due orientamenti:

- secondo un primo orientamento (Trib. Napoli, 25.5.2015, n. 7779; 15.4.2016, n. 4698; Trib. Cagliari, 29.3.2016, m. 5295/o.) la mancata fornitura, da parte della Banca, dell'ISC, in apposito documento da consegnare al cliente, importa la nullità dell'intero contratto di mutuo;
- per altro orientamento (Trib. Torre Annunziata, 18.2.2016; Trib. Benevento, 31.10.2015; ABF, Collegio di coordinamento, 18.2.2016, n. 1430, in tema di credito al consumo), la mancata fornitura dell'ISC importa la nullità della sola clausola con cui sono pattuiti gli interessi, onde, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., anche in questo caso è comunque dovuto il capitale (sicché – nel caso di cui si tratta – potrebbero ripetersi, *mutatis mutandis*, le stesse considerazioni svolte sopra).

Orbene, il Tribunale ritiene di dar corso – ai limitati fini che qui interessano e nella consapevolezza della rapida evoluzione della giurisprudenza sulle tematiche in esame – al primo degli orientamenti citati.

La prospettabile nullità del contratto costituente t.e. integra grave motivo per sospendere l'esecuzione, fermi restando i più approfonditi accertamenti che saranno condotti in sede di merito.

D'altro canto, anche ipotizzando l'adesione al secondo dei citati orientamenti, alla luce della precisazione prima svolta (par. 10), il ritenere che la mancata produzione dell'ISC incida solo sulla debenza degli interessi (restando ferma quella del capitale) non costituirebbe – nel caso specifico – ragione preclusiva all'accoglimento della istanza di sospensione, posto che, in ogni caso, dalla CTP offerta dall'opponente il capitale dovuto risulta allo stato integralmente rimborsato: e – giova ribadirlo – la Banca non ha adeguatamente contestato tale profilo (oltre – beninteso – a non aver prodotto l'ISC, come richiesto).

13. In ragione della instabilità del quadro giurisprudenziale riguardo alla questione dirimente – ovvero relativamente al motivo sub D) – sussistono i motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di sospensione;

COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;



ASSEGNA il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, e tenuto conto della diversa natura dei crediti di cui si tratta, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

SI COMUNICHI a cura della Cancelleria, anche al professionista delegato.

Aversa, 13.3.2017

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Alessandro Auletta

